

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

- sede Roma –

RICORSO

Per: **PITZALIS MELISSA** (CF: PTZMSS90M71H501X) nata a Roma il 31/08/1990, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax. 06/88932890), giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Roma, via Fabio Massimo 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente generale legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

USR LAZIO – COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. N. 499 DEL 21 APRILE 2020 E D.D. N. 649 DEL 3 GIUGNO 2020, PER LA CLASSE DI CONCORSO A017, nominata con DDG USR Lazio n. 265 del 31.03.2022 e ss. rettifiche, in persona del Presidente coordinatore p.t. Carla Dejana, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

ROSSI ANGELA MARIA, corrente in Via Sorda, 30 Veroli (FR);

VELPI CLAUDIA, corrente in Via Luigi Polacchi,35 a Roma;

- controinteressati -

Oggetto: annullamento, previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e previa sospensione:

- del provvedimento (ignoto) di esclusione della ricorrente dal concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 – svoltosi nel Lazio per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*;
- di tutti i verbali della Commissione e degli altri provvedimenti di estremi sconosciuti, nella parte in cui contengono e dispongono l'esclusione della ricorrente dal concorso de quo per mancata presentazione alla prova orale del giorno 17 maggio 2023;
- della graduatoria definitiva di merito del concorso de quo per la classe di concorso A017 nella regione Lazio e del decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1227 del 04.08.2023 di pubblicazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita anche la ricorrente Prof.ssa Pitzalis Melissa;
- del decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1263 del 14/08/2023 di rettifica della suddetta graduatoria definitiva di merito del concorso de quo per la classe di concorso A017 nella regione Lazio;
- del Bando D.D. Min. Istruzione 21 aprile 2020 n. 499 e del Decreto direttoriale Min. Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022 di modifica dello stesso, nella parte in cui hanno legittimato l'operato della Commissione, con specifico riferimento al provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso de quo per mancata presentazione di quest'ultima alla prova orale del giorno 17 maggio 2023;
- dell'avviso USR Lazio prot. 29042 del 5 giugno 2023 di convocazione per le prove suppletive del giorno 30 giugno 2023, nella parte in cui non vi è risultata inserita la ricorrente;
- ove necessario, di tutti gli atti, provvedimenti amministrativi ed avvisi presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delle delibere che abbiano impartito le istruzioni operative per la prova orale e successivamente abbiano leso, direttamente o indirettamente, le ragioni di chi ricorre;
- ove necessario dell'avviso USR Lazio prot. 12490 dell'8 marzo 2023 avente ad oggetto la convocazione alle prove orali del concorso de quo, nel Lazio, per la classe di concorso A017;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante "*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il*

reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;

- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «*Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*»;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «*Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «*Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
- ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

accertamento del diritto della Prof.ssa Melissa Pitzalis ad essere ammessa alla prova orale relativa al concorso de quo per la classe A017 (*Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*), nell’ambito di apposita sessione suppletiva da fissarsi *ad hoc* e previo ordine di riapertura della procedura selettiva per tale incumbente.

IN FATTO

1. la Prof.ssa Melissa Pitzalis è una docente a tempo determinato di scuola secondaria di II grado, munita di Diploma accademico di II livello dell'*Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* e, come tale, abilitata all'insegnamento nelle classi di concorso A017 (*Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*) e A001 (*Arte e Immagine nella Scuola secondaria di I grado*) (v. doc.);
2. in virtù di tali requisiti, la ricorrente ha recentemente partecipato, nel Lazio, al concorso ordinario docenti secondaria bandito con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - per le suddette classi di concorso A001 e A017 (v. allegato 7);
3. ella è stata tuttavia estromessa dal concorso per la classe di concorso A017 per non essersi presentata alla prova orale prevista per il giorno 17 maggio 2023 presso l'I.I.S. *Enzo Ferrari* (cod. mecc. RMIS08100R) di via Contardo Ferrini 83 a Roma (cfr. doc. 13 e 16);
4. invero tale esclusione è illegittima per le seguenti ragioni:
5. dopo aver sostenuto e superato la prova scritta con votazione 74/100, la ricorrente, al pari degli altri candidati, veniva raggiunta da comunicazione USR Lazio del 27/02/23 avente ad oggetto la convocazione per prova pratica, che per lei risultava fissata per il giorno 20 marzo 2023 (v. allegato 11);
6. visto il suo avanzato stato di gravidanza, la ricorrente, in data 01/03/23, contattava telefonicamente l'Ufficio IV dell'USR LAZIO per avere informazioni in merito alla possibilità di ottenere un differimento prova; nella circostanza le rispondevano che avrebbe dovuto provvedere con e-mail ordinaria da inoltrare al Presidente di Commissione (v. doc. 9);
7. il giorno successivo (02/03/23), la ricorrente provvedeva quindi ad inviare una e-mail indirizzata a drla.ufficio4@istruzione.it ed all'attenzione del Presidente di Commissione Carla Deiana avente ad oggetto *INFO PROVA PRATICA SUPPLETTIVA* (v. allegato 12-a);
8. nelle more della risposta della Presidente di Commissione al suo interpello, l'USR Lazio, in data 09.03.2023, pubblicava avviso di convocazione anche per la prova orale; quanto alla ricorrente veniva fissato il giorno 16 maggio 2023 per l'estrazione della traccia ed il giorno seguente (17 maggio 2023) per la discussione (v. avviso USR Lazio in allegato 13-a)
9. in data 11/03/23, quindi, la Presidente di Commissione dava riscontro negativo alla richiesta di differimento della prova pratica da lei inoltrata all'inizio di quello stesso mese (v. e-mail in allegato 12-b);

- 10.** con e-mail del 14/03/23, indirizzata a carla.deiana@istruzione.it, rmis08100r@istruzione.it e drla.ufficio4@istruzione.it la ricorrente scriveva nuovamente all'attenzione della Presidente di Commissione per chiedere di poter beneficiare di un differimento per la prova orale, allegando certificato di gravidanza in cui si attestava la data presunta del parto al 9 maggio 2023 (v. e-mail in doc. 14-a)
- 11.** con e-mail del 15/03/23, la Presidente di Commissione riscontrava positivamente la suddetta seconda richiesta accogliendola (v. e-mail di riscontro in doc. 14-b);
- 12.** nei giorni immediatamente successivi, la ricorrente veniva contattata telefonicamente dalla Presidente di Commissione, Dott.ssa Dejana, la quale le confermava anche a voce che aveva diritto al differimento della prova orale in ragione della vicinanza della data presunta del parto a quella fissata per la prova orale, aggiungendo anche che con tutta probabilità la prova suppletiva sarebbe stata fissata nel mese di luglio 2023, in coda al calendario degli esami orali prefissati;
- 13.** in data 20/03/23, la Prof.ssa Pitzalis svolgeva la prova pratica presso il Liceo *Bramante* di Roma, come da calendario prove del 27 febbraio 2023;
- 14.** in data 1° maggio 2023 la ricorrente partoriva la figlia Berardi Pitzalis Lilia (v. certificato di nascita in doc. 10);
- 15.** orbene, dal giorno della evocata conversazione telefonica con la Presidente di Commissione, la ricorrente non ha saputo più nulla in merito alla prova orale suppletiva che le era stata preannunciata;
- 16.** con avviso prot. 29042 del 5 giugno 2023 l'USR Lazio convocava per le prove pratiche suppletive da svolgersi il 30 giugno 2023 (v. allegato 15);
- 17.** la ricorrente non era in elenco, ma reputava la cosa del tutto normale visto che la prova pratica era già stata da lei regolarmente svolta il 20 marzo;
- 18.** d'altronde, forte delle rassicurazioni ricevute e del fatto che la prova orale suppletiva le era stata preannunciata dalla Presidente per il successivo mese di luglio 2023, la Prof.ssa Pitzalis non si è allarmata per il fatto di non risultare nell'elenco dei convocati per quella sessione di prove suppletive;
- 19.** orbene, mentre attendeva la convocazione per svolgere la sua prova orale, la ricorrente, in data 4 agosto 2023 ha visto invece pubblicata la graduatoria generale definitiva di merito del concorso de quo per la sua classe di concorso A017 (v. allegato 16);
- 20.** ne è seguita una fitta sequela di telefonate, e-mail e PEC con cui la Prof.ssa Pitzalis ha tentato, invano, di ottenere chiarimenti in merito a quanto accaduto e, soprattutto, un

riesame del suo caso ai fini della riapertura del concorso finalizzata all'espletamento della prova orale conclusiva (v. in allegato 18);

21. le uniche interlocuzioni della ricorrente con i funzionari dell'Amministrazione sono avvenute nell'ambito di conversazioni telefoniche in cui è stato dapprima chiesto alla Prof.ssa Pitzalis di attendere riscontro dalla Presidente di Commissione in persona e, poi, a non disturbare più (...);
22. come premesso, l'Amministrazione scolastica convenuta ha pubblicato la graduatoria definitiva di merito del concorso de quo per la classe di concorso A017 nella regione Lazio con decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1227 del 04.08.2023 (v. graduatoria in allegato 16);
23. con successivo decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1263 del 14/08/2023 la suddetta graduatoria è stata rettificata (v. decreto rettifica in allegato 17);
24. *Rossi Angela Maria* (C.F. RSSNLM83R59D810R) in posizione n. 179 con punti 152,50 e *Velpi Claudia* (CF: VLPCLD74L56H501U) in posizione n. 177 con punti 153 sono soltanto due dei potenziali controinteressati nel presente giudizio, per l'eventualità di un loro superamento in graduatoria finale di merito nell'auspicato caso di riapertura del concorso ai fini dell'espletamento della prova orale suppletiva per la ricorrente e di un conseguente superamento del concorso de quo da parte di quest'ultima (v. graduatoria di concorso in allegato 16);
25. La ricorrente trova ingiusta la sua esclusione dalla procedura concorsuale de qua per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. breve premessa: riferimenti normativi

La procedura concorsuale in argomento è stata bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è rimasta in attesa delle prove d'esame per ben due anni.

Nel frattempo, la disciplina delle stesse prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz. Infatti, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021

ha previsto l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina del concorso in tutti i seguenti aspetti più significativi di un concorso: modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, programmi delle prove, requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, titoli valutabili e del relativo punteggio.

Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, il Ministero ha aggiornato il Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

Quanto alle prove orali è stato stabilito ai commi 5 e ss. dell'Art. 4 (Diario e sede di svolgimento della prova d'esame) che "[...] 5. *In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.*

6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità logistiche di svolgimento delle stesse. 7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi."

Tanto premesso, la Prof.ssa Melissa PITZALIS ricorre denunciando

- ***Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e delle pari opportunità;***
- ***Violazione del bando di concorso***
- ***Ingiustizia manifesta;***
- ***Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica;***

- *Eccesso di potere: sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta;*
- *Violazione del legittimo affidamento*
- *carezza di motivazione e istruttoria del provvedimento di esclusione.*

I° MOTIVO

Violazione e falsa applicazione di legge (legge 151/2001 e d.lgs 198/2006) e dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e delle pari opportunità;

I provvedimento impugnato di esclusione della ricorrente dal concorso D.D. 21 aprile 2020 n. 499 è gravemente lesivo del suo diritto di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51, 3 Cost, 21, comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo: “*ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese*” e direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne l'accesso al lavoro) in ragione delle capacità professionali ritenute utili all’Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

Oltre ai richiamati principi nazionali e sovranazionali, l’esclusione della ricorrente dal concorso de quo viola chiaramente:

- la legge 151/2001 avente ad oggetto la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità, laddove stabilisce un generalissimo divieto di qualsivoglia discriminazione connessa allo stato di gravidanza, alla maternità in genere ovvero ancora in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. (Art. 3)
- Il d.lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), che fissa ulteriori principi nella direzione della effettiva parità e del contrasto alla discriminazione della donna, presidiati, in particolare, dagli artt. 1 e 25.

Ebbene, non pare dubbio alla scrivente difesa che, in un caso come quello di specie, il fatto stesso che una candidata ad un pubblico concorso, ormai giunta all’ultimo stadio di gravidanza ed anzi nell’imminenza della data del parto, sia costretta a sostenere gli esami come se non versasse affatto in tale delicata e tutelata situazione, si ponga già di per sé come illegittimo specifico caso di “*disparità di fatto ... nell’accesso al lavoro*” che pure il cit. d.lgs 198/2006 intende eliminare e rimuovere (v. artt. 1 e 25)

L’assunto di cui sopra è confermato da autorevole ed anche recente giurisprudenza; in proposito si richiamano in ordine cronologico:

TAR per la Valle d'Aosta, sentenza n. 118/2001: “[...] ... il ricorso è fondato, ancora, alla luce dei principi desumibili dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 – OMISSIS -; quanto alla seconda delle leggi citate (avente ad oggetto, specificamente e significativamente “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”) è sufficiente richiamarsi al disposto di cui al secondo comma dell’art. 1 secondo cui le azioni positive per le donne, e cioè le misure adottate per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, hanno in particolare lo scopo di “eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità”: e non pare dubbio al Collegio che, in un caso come quello di specie, il fatto stesso che una candidata ad un pubblico concorso, ormai giunta all’ultimo stadio di gravidanza ed anzi nell’imminenza della data del parto, sia costretta a sostenere gli esami come se non versasse affatto in tale delicata e tutelata situazione, si pone già di per sé come illegittimo specifico caso di “disparità di fatto ... nell’accesso al lavoro” che pure la citata legge 125/91 con norma di principio, intendeva “eliminare”. Per le suesposte considerazioni il ricorso va dunque accolto ... [...]”

Tar Calabria – Sez. Seconda, sentenza n. 1134/2010, nella quale si legge: “Gli artt. 3 e 51 della Costituzione impongono che sia garantita all’uno e all’altro sesso un pari trattamento nell’accesso agli uffici pubblici. L’amministrazione deve assicurare il principio di uguaglianza, ponendo in essere tutti i comportamenti necessari per garantire di fatto tale principio. E’ evidente che la situazione di gravidanza impone alla p.a. di adottare tutte quelle misure che tutelino la donna e la maternità e garantiscano la partecipazione al concorso in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati. L’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione». L’art. 27 dello stesso decreto stabilisce che «è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, informa subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale». Alla luce di tali principi e regole di rango costituzionale e legislativo deve conseguentemente ritenersi illegittimo il regolamento dell’ente, nella parte in cui non consente che in situazioni, quale quella in esame, l’amministrazione sia obbligata a consentire lo svolgimento della prova orale.”

Tar lazio, sentenza 7826 del 05.07.2017: “[...] - la condizione di maternità impone, alle pubbliche amministrazioni, di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati; - nel caso di specie, l'invocato spostamento della prova selettiva non sarebbe stato impossibile in quanto una nuova data doveva, e deve ancora, essere fissata per i docenti ricorrenti; ... [...] Considerato che il ricorso, a conferma della disposta sospensione cautelare, è fondato e merita accoglimento sulla base dell'assorbente considerazione che, sebbene in un momento successivo alla prima richiesta della ricorrente di spostamento della sede e di differimento della data, comunque il M.I.U.R. aveva fissato, o comunque era tenuto a fissare, le date suppletive per l'espletamento delle prove scritte da parte dei concorrenti ammessi con riserva in sede giurisdizionale; [...] P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie...”

**

Come premesso, il provvedimento impugnato di esclusione della ricorrente dal concorso D.D. 21 aprile 2020 n. 499 è gravemente lesivo anche dei principi sanciti, in materia, dalla *Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*, laddove l'art. 21 comma 3 stabilisce che: “ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”.

Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: “In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, *Cherginets c. Ucraina*, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, *TryKhlib c. Ucraina*, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010). E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le

competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". E così ha ben proseguito Codesto Tar Lazio "Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).

**

Sotto distinto ed ulteriore profilo, il provvedimento impugnato dell'Amministrazione

convenuta, viola anche il diritto alla sicurezza sociale. Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato "*ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [..]*". Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'illegittima esclusione del ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita della medesima relativamente alle possibilità di accesso ad un lavoro più stabile.

II° MOTIVO

Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica e disparità di trattamento;

Mette conto anzitutto premettere che per costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ogni procedura selettiva deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ed altrettanto ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 – stabilendo che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Da tanto si deduce che la esclusione della ricorrente risulterebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio 2012. Ne consegue che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura selettiva de qua. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica

amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Orbene, nel caso di specie si evince non soltanto una evidente *disparità di trattamento* della ricorrente nei confronti di chi, fra i candidati, ha invece ottenuto la possibilità di sostenere il differimento delle prove di concorso nell'ambito di apposita sessione suppletiva di esame lo scorso 30 giugno, ma anche l'inesistenza di concrete e plausibili ragioni organizzative contrarie o incompatibili con l'espletamento di siffatte sessioni suppletive, con evidente mortificazione del principio meritocratico che deve caratterizzare ogni selezione pubblica ed altrettanto evidente violazione del principio di buon andamento della PA.

III° MOTIVO

Violazione del bando di concorso

Per la prova orale del concorso de quo non sono state replicate le stringenti disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 destinate a quella scritta, laddove è previsto che “[...] *La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.*”

Lo stesso articolo 4 disciplina, infatti, la prova orale separatamente, dal comma 5 al comma 7, senza replicare in alcun modo (né direttamente né per rinvio) la richiamata disposizione testé trascritta.

**

Fermo quanto sopra, per l'ipotesi in cui risultasse necessario ai fini dell'annullamento dell'impugnato diniego, l'illegittimità parziale del bando al cit. art. 4, comma 2, laddove è previsto che “[...] *La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.*”, si evidenzia che tale disposizione non è comunque applicabile al caso di specie atteso che la ricorrente ha chiesto il differimento diverso tempo prima della data prevista per la

prova orale (mail del 13 marzo 2023) ricevendo per giunta un iniziale accoglimento da parte della medesima presidente di Commissione.

Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi, si ha valido motivo di ritenere che la Commissione, nell'escludere la ricorrente dal concorso nonostante le sue legittime e molteplici richieste di differimento della prova orale a causa dell'avanzato stato di gravidanza e della stretta vicinanza tra data presunta del parto con quella di svolgimento della prova orale, abbia finito anche con il violare le stesse disposizioni del bando, che in nessun modo legittimavano tale decisione, neppure indirettamente.

IV° MOTIVO

Eccesso di potere: sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta;

La decisione assunta dalla Commissione di Concorso nei confronti dell'odierna ricorrente appare in ogni caso affetta da *sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta*.

A al fine si ricorda, anzitutto, l'impropria applicazione delle specifiche disposizioni del bando rispetto alla ratio cui le stesse erano (necessariamente) ispirate, dovendo le Amministrazioni adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati.

Fermo quanto sopra, si evidenzia anche l'assoluta illogicità di una decisione – quella impugnata – pervenuta all'indomani di un espresso provvedimento di accoglimento della domanda di differimento della prova orale presentata dalla Prof.ssa Pitzalis

V° MOTIVO

Violazione del principio del legittimo affidamento

Come dedotto in premessa e documentato, la ricorrente, alla vigilia della prova orale del 17 maggio, versava in una condizione assolutamente incompatibile con tale adempimento e poteva confidare, ai fini di un rinvio della stessa, non soltanto sui richiamati principi di legge e costituzionali ma anche sull'espresso accoglimento della sua domanda di differimento della prova orale, da parte della Presidente di Commissione.

Quanto avvenuto, poi, quindi (esclusione dal concorso senza alcuna preventiva comunicazione né motivazione a supporto dell'iniziale accoglimento della sua domanda di rinvio) viola anche il principio del *legittimo affidamento*.

La giurisprudenza costituzionale da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento - scaturente come corollario dal principio di "*ragionevolezza*" dell'art. 3 Cost. e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "*comuni alle costituzioni degli stati membri*" dell'Unione europea - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "*stato di diritto*", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

Nell'ordinamento italiano, il principio dell'affidamento ha assunto rilievo attraverso l'ampia elaborazione della giurisprudenza comunitaria, a cui ora fa espresso rinvio, facendole assumere una vera e propria valenza precettiva, l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove si afferma espressamente che "*l'attività amministrativa (..) è retta (..) dai principi dell'ordinamento comunitario*", fra i quali va sicuramente considerato quello dell'affidamento, frutto, appunto, di una copiosa elaborazione della giurisprudenza comunitaria (cfr., fra le tante, Corte giust. 3 maggio 1978, C 112/77, nella quale si afferma espressamente che "*il principio di tutela dell'affidamento fa parte del diritto comunitario*").

A conferma del rilievo che il suddetto principio ha ormai assunto nel nostro ordinamento, va ricordato che anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, recentemente, la sussistenza del principio *nemo venire contra factum proprium*, che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (v. Cassazione n. 9924/2009).

La stessa Corte dei Conti ha avuto modo di dare rilievo al principio in parola, affermando che "*il principio della tutela del legittimo affidamento è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed assolve ad una funzione di integrazione della disciplina legislativa, o comunque, un preciso vincolo ermeneutico per l'interprete*" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Puglia, 4 dicembre 2008, n. 942).

Proprio alla luce di quanto sopra, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Sulla scia di tale orientamento, la giurisprudenza comunitaria ha stabilito altresì che “ *il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate*” (Corte giust., 19 maggio 1983, C 289/81), “*che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive*” (cfr., *in terminis*, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, *Ampafrance and Sanofi*; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, *Commission/Spain*)”.

Il principio in parola trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato.

Come ricorda lo stesso remittente, proprio sulla scia di tali “*considerazioni si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che “la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell'autorità – seppure illegittimi – possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico*” (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III, 10 gennaio 2007, n. 76).

Sul piano più strettamente definitorio, l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico che voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità), conseguito in buona fede dal privato stessa per effetto di un previo atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, a ciò finalizzato, unitamente all'indefettibile requisito che detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale.

Quindi, quando entra in gioco il diritto all'affidamento, come nel caso di specie, viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano effettivamente mantenute; il

bene della vita protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici, quali che essi siano, in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il proprio avvenire.

Nel caso di specie, risulta in ogni caso palese anche la violazione, nella specie, dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in forza del quale: *“ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”* e *“nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”*.

E' noto che, nell'applicare tale disposizione, la Corte europea ha ritenuto di accedere ad una nozione comprensiva di bene, tale da ricomprendere non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni *“aspettativa legittima”* che, *“ricollegandosi a rilevanti interessi patrimoniali”* di un oggetto, sia *“sufficientemente fondata per costituire un interesse sostanziale, e dunque un bene ai sensi della norma espressa nella prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1”* (cfr, da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, sent. 7 giugno 2012, Centro Europa 7 c. Italia; nello stesso senso v. anche, tra le tante, le sentenze 24 giugno 2003, Stretch c. Regno Unito, e 6 ottobre 2009, Bozcaada Kimisis TeodoKu Rum Ortodoks Jilisesi VaKfi c. Turchia).

VI° MOTIVO

Carenza di istruttoria ed omessa motivazione del provvedimento di esclusione

Come dedotto in premessa e documentato, la ricorrente, alla vigilia della prova orale del 17 maggio, versava in una condizione assolutamente incompatibile con tale adempimento e poteva confidare, ai fini di un rinvio della stessa, non soltanto sui richiamati principi di legge e costituzionali ma anche sull'espresso accoglimento della sua domanda di differimento della prova orale, da parte della Presidente di Commissione.

Il provvedimento impugnato (esclusione dal concorso) appare dunque affetto anche da carenza di istruttoria della sua domanda e risulta in ogni caso del tutto privo di motivazione. Quest'ultima, d'altronde, si rendeva quanto più doverosa nel caso di specie, proprio perché, da parte della Presidente di Commissione, vi era stata una iniziale comunicazione di accoglimento della domanda di differimento della prova orale presentata dalla ricorrente (v. doc.).

La Pitzalis ha invece appreso della sua esclusione dal concorso soltanto in occasione della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso (v. premessa in fatto).

Appare quindi evidente la macroscopica illegittimità de provvedimento avverso, anche sotto gli autonomi e distinti profili della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione ex art. 97 Cost. e art. 3 della legge 241/1990.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto dedotto in premessa, non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea esclusione della ricorrente dal concorso de quo bandito nel 2020 derivino poi per quest'ultima danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, le operazioni di reclutamento a tempo indeterminato sui posti messi a concorso, nel Lazio, per docenti della classe di concorso A017, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per l'istante sotto il profilo sia professionale che economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

La ricorrente ha infatti investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

Orbene, i tempi ordinari della decisione nel merito non sembrano scongiurare tale rischio ed aggraverebbero, appesantendole, le misure per dare esecuzione agli auspicati provvedimenti di accoglimento del presente ricorso anche sul piano organizzativo per la stessa PA.

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo TAR adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

1) in via preliminare cautelare:

previo accertamento del dedotto *fumus* e del *periculum*

a) sospendere, nel Lazio, l'esito della prova orale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.

21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - per la

classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*

- b) sospendere la graduatoria definitiva di merito del Lazio relativa al concorso per titoli ed esami di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A017 - *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*, pubblicata con decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1227 del 04.08.2023, nonché il decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1263 del 14/08/2023 di rettifica della stessa;
- c) in attesa della decisione nel merito, disporre con ordinanza cautelare, l'ammissione con riserva di **Pitzalis Melissa** allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario DDG 21 aprile 2020 n. 499 per la categoria dei docenti della classe di concorso A017 - *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*, previo ordine di riapertura della procedura selettiva e fissazione di apposita sessione suppletiva;
- f) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;
Spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

2) nel merito:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, come elencati in epigrafe all'oggetto;
- b) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, ammettere in via definitiva la Prof.ssa **Pitzalis Melissa** alla prova orale relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A017 (*Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*);
- c) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;
Spese e competenze rifuse e distratte;

in via istruttoria

Voglia l'Ill.mo TAR adito:

- A) disporre la chiamata in causa degli eventuali controinteressati ai fini dell'integrazione del

contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine della graduatoria definitiva di merito del concorso *de quo*, nel Lazio, per la classe di concorso A017, recante elenco dei potenziali contro interessati;

- B) disporre la trasmissione ad opera del MIUR del fascicolo personale della ricorrente contenente tutta la documentazione inerente il punteggio dovuto per titoli.
- C) disporre per supplementi istruttori e/o CTU.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it _____

La presente controversia verte in materia lavoro.

La ricorrente dichiara di aver diritto all'esonero dal versamento del contributo unificato essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 relativo al suo nucleo familiare, inferiore alla soglia fissata all'art. 9 comma 1 – bis del D.P.R. n. 115/2002

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. decreto Ministero dell'Istruzione del 20 aprile 2020, n. 201;
2. ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187;
3. decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021
4. DD n. 499 del 21.04.2020 – bando di concorso;
5. D.D. n. 649 del 3 giugno 2020;
6. D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
7. Domanda Prof.ssa Pitzalis Melissa di partecipazione al concorso;
8. a) DDG USR Lazio prot. 265 del 31.03.2022 avente ad oggetto nomina Commissione giudicatrice, nel Lazio, per la classe di concorso A017;
b) DDG USR Lazio n. 52 del 30.01.2023 avente ad oggetto ridefinizione composizione Commissione giudicatrice, nel Lazio, per la classe di concorso A017;
9. certificato data presunta parto;

10. certificato di nascita della figlia della ricorrente;
11. a) avviso USR Lazio prot. 8762 del 27.02.2023 avente ad oggetto convocazione per prova pratica concorso cdc A017;
b) e-mail USR Lazio di convocazione della ricorrente per prova pratica;
12. a) e-mail Pitzalis Melissa 2 marzo 2023 avente ad oggetto richiesta differimento prova pratica per gravidanza;
b) e-mail Presidente di Commissione Dott.ssa Carla Deiana 11.03.2023 di rigetto dell'istanza;
13. a) avviso USR Lazio prot. 12490 del giorno 08.03.2023 avente ad oggetto convocazione per prova orale concorso cdc A017;
b) e-mail USR Lazio di convocazione della ricorrente per prova orale;
14. a) mail Pitzalis Melissa 14 marzo 2023 avente ad oggetto richiesta differimento prova orale per gravidanza;
b) mail Presidente di Commissione Dott.ssa Carla Deiana 15.03.2023 di accoglimento istanza;
15. avviso USR Lazio prot. 29042 del 05.06.2023 avente ad oggetto convocazione prove pratiche suppletive;
16. graduatoria definitiva di merito del concorso de quo per la classe di concorso A017 nella regione Lazio e del decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1227 del 04.08.2023 di pubblicazione della stessa;
17. decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1263 del 14/08/2023 di rettifica della suddetta graduatoria definitiva di merito del concorso de quo per la classe di concorso A017 nella regione Lazio;
18. mail e PEC Prof.ssa Pitzalis Melissa del 05.08.2023, del 07.08.2023, del 11.08.2023, del 16.08.2023 e del 21.08.2023 aventi ad oggetto richiesta chiarimenti in merito a mancata convocazione per prova orale suppletiva ed esclusione dal concorso;

Albano Laziale, lì 25 settembre 2023

Avv. Gianluca Magnani